

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

> Alle Prefetture- Utg Sezioni Regionali dell'Albo dei segretari comunali e provinciali Loro sedi

OGGETTO: Reggenze/supplenze a scavalco dei segretari comunali e provinciali. Chiarimenti.

Sono pervenute numerose richieste, anche per le vie brevi, con le quali è stato richiesto a questo Albo nazionale di fornire chiarimenti circa le modalità di applicazione, all'istituto della reggenza a scavalco delle sedi di segreteria, delle recenti disposizioni adottate in materia di lavoro agile dei pubblici dipendenti.

In merito, corre l'obbligo di richiamare, in primo luogo, la Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

In tale provvedimento, al dichiarato fine di contemperare l'interesse alla salute con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni sono state invitate a privilegiare, anche attraverso forme semplificate e temporanee di accesso alla misura, **modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa**.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, inoltre, è stato previsto che - fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza - le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza" (art. 1, n. 6).

Con Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, infine, sono stati forniti - a seguito dell'adozione del sopra citato DPCM - nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamento del datore di



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

lavoro nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con l'obiettivo, fra l'altro, di ridurre la loro presenza presso gli uffici ed evitare il loro spostamento, pur senza pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

In tale occasione, per quanto più direttamente attinente alla problematica segnalata, è stato previsto che le amministrazioni sono tenute a limitare gli spostamenti del personale con incarichi ad *interim* o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

Il quadro normativo in materia di *smart-working* presso le pubbliche amministrazioni è stato integrato, da ultimo, dal recentissimo decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Nello specifico, l'articolo 87, comma 1, del citato provvedimento prevede che - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione - il lavoro agile rappresenti la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Le amministrazioni, conseguentemente, sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Tanto premesso, deve rilevarsi come - fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio - per i segretari comunali e provinciali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici.

Nell'ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale, che dalla sopra citata Direttiva n.2/2020 non discenda un divieto assoluto di affidare incarichi di scavalco presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di titolarità

Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi *de quibus*, ivi comprese quelle *Piazza Cavour*, 25 – 00193 Roma



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell'ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti *ex lege*.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l'articolo 73 del citato decreto legge n.18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

IL PREFETTO F.to (Gioffrè)